



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FALCE

Seduta del 12/09/2019

FATTO

Oggetto della controversia è l'applicazione di pretese commissioni illegittime, delle quali il Ricorrente chiede con Reclamo e successivo Ricorso il rimborso. In particolare, il Cliente, effettuata una perizia sui conti correnti intrattenuti presso l'Intermediario convenuto, avrebbe rilevato l'indebita applicazione della Commissione Istruttoria Veloce-CIV, della Commissione di Massimo Scoperto-CMS e della Commissione di Onere Scoperto/Sconfinamento, che sarebbero state introdotte vuoi in violazione dell'art. 118 TUB, vuoi in assenza dei presupposti di legge, per poi censurare la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 1° settembre 2016. In sede di controdeduzioni, l'Intermediario si difende e ritiene di avere correttamente applicato gli interessi contestati, avendo trasmesso le comunicazioni richieste ai sensi dell'art. 118 TUB in relazione alla commissione "Onere Scoperto/Sconfinamento" e CIV, avendo applicato la CMS nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle comunicazioni periodiche e avendo applicato la capitalizzazione degli interessi nel silenzio della legge e della delibera CICR. Sulla base della documentazione prodotta a sostegno della propria posizione, chiede il rigetto del Ricorso.

**DIRITTO**

Il Ricorso coglie nel segno.

Quanto innanzitutto all'applicazione di interessi anatocistici a partire dall'1 gennaio 2014, la novella che ha modificato l'art. 120, co. 2, del TUB è stata interpretata dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 7854/2015) nel senso della effettività immediata del divieto, così qualificando come illegittimo l'addebito di interessi successivamente al 1° gennaio 2014 per illiceità sopravvenuta della relativa clausola contrattuale (*ex multis*, Collegio di Milano, Decisione n. 4063/2019). In conformità dunque col predetto indirizzo, la domanda con la quale viene contestata la capitalizzazione degli interessi nel periodo 2014-2016 deve essere accolta, con conseguente restituzione del suo ammontare da parte dell'Intermediario.

Vanno parimenti accolte le domande relative all'illegittima introduzione ovvero alla modifica delle ulteriori condizioni contestate, rispetto alle quali l'Intermediario non ha provato il ricevimento delle relative comunicazioni, che, ex art. 118 del TUB, sono di natura recettizia (l'efficacia della modifica richiedendo, tra l'altro, che (i) la comunicazione sia effettivamente ricevuta dal cliente; e (ii) la prova del ricevimento sia a carico dell'intermediario: Collegio di Milano, Decisione n. 16395/19 del 04/07/2019, Collegio di Coordinamento, Decisioni 535/2015 e 1894/2013, nonché Collegio di Milano, Decisione n. 7654 del 2018) ed il cui ammontare deve dunque essere restituito dall'Intermediario. In ogni caso, con riguardo alla CIV, mentre spetta all'Intermediario provare di aver compiuto l'istruttoria per ogni singolo addebito (Collegio di Milano, Decisione n. 16395/19 del 04/07/2019), non risulta allegata al fascicolo la documentazione a supporto del suo effettivo svolgimento, né degli elementi di costo alla sua base.

Quanto infine alla CMS, anche la sua applicazione è da ritenersi illegittima e le somme indebitamente corrisposte devono essere restituite, questa essendo rimasta in vigore sino al 1° ottobre 2012, allorché è entrata in vigore la nuova formulazione dell'art. 117 bis TUB (giusta modifica disposta dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218), a tenore del quale è ammissibile – quale unico onere a carico del cliente – una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA